

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**  
**DIPARTIMENTO DELL' AMBIENTE**  
**S.T.A. Struttura Territoriale dell'Ambiente di Agrigento/Caltanissetta**  
**Licenza Suppletiva ai sensi dell'Art. 24 del R.C.N.**  
**Il Dirigente**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 artt. 220 e 226, che approva il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il R.D. 30 marzo 1942, n.327 recante l'approvazione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328 di approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il D.P.R. 1 luglio 1977, n.684 recante Norme di attuazione dello Statuto in materia di Demanio Marittimo;
- VISTA** la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 10 aprile 1978, n.2 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del 19 luglio 1989 del Ministero della Marina Mercantile di concerto col Ministero delle Finanze;
- VISTI** gli artt. n. 155 e n.156 della L.R. n.25 del 01.09.1993;
- VISTO** l'art. 75 della L.R. n. 15 dell'11 maggio 1993;
- VISTO** il D.P.Reg. del 26 luglio 1994 di determinazione dei canoni demaniali marittimi e delle indennità;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 19, comma 6, della L.R. 27 aprile 1999, n. 10 i proventi delle concessioni di beni del demanio marittimo sono rivalutati alla data del 31 dicembre 1998 in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo corrispondente all'anno in cui sono stati istituiti o revisionati i proventi medesimi;
- VISTO** l'art. 4 della Legge Regionale 27 aprile 1999, n. 10 "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria";
- VISTO** l'art 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 di riforma della Pubblica Amministrazione Regionale;
- VISTA** la L.R. 29 novembre 2005, n.15 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R.S. del 3 febbraio 2009 n. 20/Serv. 50/S.G. con cui vengono incrementati i canoni demaniali in base alla valenza turistica della zona costiera;
- VISTO** il D.L. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.A. n. 138/GAB ARTA dell'11 giugno 2013 con il quale sono state rinnovate d'ufficio le concessioni demaniali marittime sino al 31 dicembre 2015;
- VISTA** la circolare n. 19 del 31 novembre 2013 del Dipartimento Regionale Bilancio "Istruzioni per la razionalizzazione ed il potenziamento della attività di accertamento delle entrate regionali";
- VISTO** il D.A. n. 268/GAB ARTA del 31 dicembre 2013 che incrementa il canone demaniale marittimo del 10% rispetto alla corrispondente misura dell'anno 2012, oltre al coefficiente ISTAT;
- VISTO** il D.A. dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente del 12 agosto 2014, che proroga il termine di scadenza delle Concessioni Demaniali Marittime in essere al 31 dicembre 2015 sino al 31 dicembre 2020;
- VISTA** la Circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana che fornisce le prime indicazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- VISTA** la L.R. 7 maggio 2015, n.9 "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 – Legge di stabilità*" ed in particolare il comma 6, dell'articolo 98, che prescrive la pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito Internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, pena la nullità degli stessi;
- VISTA** la verifica del Rendiconto Generale della Regione Siciliana per l'esercizio 2015 della Corte dei Conti prot. 0006793-27/07/2016-SC\_SIC-R14-P ed in particolare i rilievi relativi al Capitolo 2871 (Proventi da concessioni ed indennizzi per l'utilizzazione di beni demaniali marittimi) per i quali si richiede la predisposizione del "Decreto ricognitorio delle concessioni demaniali in essere delle quali è stata prevista una proroga fino al 2020 al fine di imputare tempestivamente gli accertamenti negli esercizi di competenza";
- VISTA** la L.R. 17 marzo 2016, n.3 "*Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale*" ed in particolare gli artt. 39 e 40 Titolo IV (*Disposizioni in materia di demanio marittimo. Disposizioni in materia urbanistica*);
- VISTO** il D.A. n.152/Gab. dell'11 aprile 2019, riguardante le "*Modifiche ed integrazioni al D.A. n.319/Gab. del 5 agosto 2016 relativo alla "Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia"*";

- VISTA** la delibera n. 239 del 27 giugno 2019 con la quale è stato approvato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008 *“Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali nelle more della pubblicazione del Regolamento Presidenziale”*;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente del 7 ottobre 2019, n. 794 *“Annullamento del D.D.G. n. 726 del 13 agosto 2019 – Attribuzione e gestione dei capitoli di spesa e di entrata secondo la ripartizione esposta nelle tabelle a) e b) allegate, in relazione alle nuove competenze attribuite alle aree ed ai servizi del Dipartimento Regionale dell’Ambiente”*;
- VISTA** la L.R. 25 maggio 2022, n.13 *“Legge di stabilità regionale 2022-2024”*;
- VISTA** la L.R. 25 maggio 2022, n.14 *“Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024”*;
- VISTA** il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9 *“Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n.3”* e con il quale si è anche proceduto all’approvazione del nuovo funzionigramma del Dipartimento regionale dell’Ambiente;
- VISTA** il D.P.Reg. del 19 giugno 2020, n. 2779, i cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2020, n.256, con la quale il Presidente della Regione ha conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente al dott. Giuseppe Battaglia, dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.D.G. n.557 del 15 giugno 2022, con il quale il Dirigente Generale dell’Ambiente ha conferito l’incarico di responsabile della *“Struttura Territoriale dell’Ambiente di Agrigento e Caltanissetta”* alla dott.ssa Olimpia Campo;
- VISTO** il D.D.G. n. 567 del 15 giugno 2022 con il quale è stato conferito alla dottoressa Rosa Venera Di Francesco l’incarico di responsabile dell’Unità Operativa 1 della *“Struttura Territoriale dell’Ambiente di Agrigento/Caltanissetta”*;
- CONSIDERATO** che il combinato disposto dell’art. 7, comma 3 ed dell’art. 24, comma 5, lettera c, della Legge di Stabilità regionale n° 9 del 12 maggio 2020, prevede che la minore entrata derivante dalla riduzione del 50% per l’anno 2021 per le concessioni demaniali marittime (art. 7 comma 3) trova applicazione (art. 24, comma 5 lettera c) esclusivamente previa deliberazione della Giunta regionale, dopo il perfezionamento dell’accordo con la Stato;
- VISTA** la L.R. n. 24 del 14 dicembre 2019;
- VISTO** l’art. 4 della L.R. n. 32 del 16 dicembre 2020;
- VISTO** l’art.24, comma 2, 2^ parte del Regolamento del Codice della Navigazione;
- VISTA** la circolare n. 11 del 01/07/2021 emanata dal Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione – Servizio 10 – *“Coordinamento Attività delle Ragionerie Centrali”*;
- VISTA** la C.D.M. n.368 del 22 ottobre 2008, rep. n.2106/08, il Dipartimento Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana rilasciava titolo concessorio alla ditta *“CALA DEL RE S.A.S. di ZAGRA Giuseppina & C.”* C.F.: [REDACTED], di uno spazio demaniale marittimo avente una superficie di mq.1.192 nel Comune di Licata (AG), in località Torre San Nicola, foglio di mappa n.95 - particella n.152, dall’1 luglio 2008 al 31 dicembre 2013, per l’installazione di uno stabilimento balneare;
- VISTA** la Licenza Suppletiva n.254 dell’8 luglio 2010, rep. n.2839/10, il Dipartimento Regionale dell’Ambiente rilasciava titolo di ampliamento alla Ditta *“CALA DEL RE S.A.S. di ZAGRA Giuseppina & C.”* C.F.: [REDACTED], allo scopo di potere ampliare lo spazio demaniale marittimo nel Comune di Licata (AG), in località Torre San Nicola, al foglio di mappa n.95, particella n.152, dato in concessione per potervi installare uno stabilimento balneare, per una superficie fino a mq.1.341,50, dall’1 giugno 2010 al 31 dicembre 2013;
- VISTA** la Licenza Suppletiva n.492 del 12 agosto 2013, rep. n.4387, il Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente rilasciava titolo autorizzativo alla Società *“CALA DEL RE S.A.S. di ZAGRA Giuseppina & C.”* C.F.: [REDACTED], allo scopo di mantenere uno spazio demaniale marittimo di mq.1.341,50 e ampliare le superfici in concessione con l’inserimento di uno specchio d’acqua, per una superficie di mq. 3.015,00 ed un’area posizionamento natanti da diporto in secca di mq. 50,00, nel Comune di Licata (AG), in località Torre San Nicola, al foglio di mappa n.95, particella n.152, dall’1 giugno 2010 al 31 dicembre 2013;
- VISTA** l’istanza in bollo della ditta *“CALA DEL RE di Zagra Giuseppina & C. s.a.s.”* con sede a Licata (Ag) in C.da Chiavarello snc cod. fisc.: [REDACTED], presentata sul Portale del Demanio Marittimo della Regione Siciliana il 20 gennaio 2021 con n.2404, acquisita al prot. D.R.A. in pari data con n.3322, dalla Sig.ra Zagra Giuseppina, in qualità di legale rappresentante, nata il [REDACTED] a [REDACTED] (Ag) ed ivi residente in [REDACTED], cod. fisc.: [REDACTED], per richiedere la variante, ai sensi dell’ex art. 24 Comma 2, 2^ Parte del Reg. C.N., della C.D.M. n.368 del 22 ottobre 2008, Licenza Suppletiva n.254 dell’8 luglio 2010 e Licenza Suppletiva n.492 del 12 agosto 2013, *per rimuovere le strutture presenti, le quali saranno ricollocate sulla confinante area privata e di non avere l’obbligo di mantenimento della passerella, secondo quanto contenuto nel dispositivo della C.D.M. 368/2008 e Licenza Suppletiva n.254 dell’8 luglio 2010, in quanto non più attinente con lo stato dei luoghi, il tutto all’interno dell’area già concessa senza variazione alcuna, nel Comune di Licata (Ag) località Torre san Nicola, catastalmente individuata al f.glio 95 part.lla 152;*
- VISTE** la documentazione allegata alla predetta istanza n.2404 e le successive integrazioni;
- VISTI** gli elaborati, la relazione del tecnico incaricato e la dichiarazione del rappresentante legale della ditta che attesta che gli standard minimi relativi agli stabilimenti balneari, secondo quanto riportato dal D.A. n.152/Gab. dell’11 aprile 2019, modifiche e integrazioni del D.A. n.319/Gab. del 5 Agosto 2016, sono comunque garantiti mediante le strutture presenti all’interno della proprietà privata. e che a fronte della variante l’area richiesta non subirà nessuna modifica di superficie rispetto a quella attualmente concessa di 4.406,50 mq. così ripartita: superficie scoperta arenile di mq.1.341,50, area posizionamento natanti da diporto in secca di mq. 50,00, specchio d’acqua, per una superficie di mq. 3.015,00;

- VISTA** la dichiarazione del tecnico incaricato, che l'area richiesta in concessione, non ricade in zone vincolate (area marina protetta, riserve, parchi), siti di interesse comunitario (SIC), in zone di protezione speciale (ZPS), in zone interessate da dissesti idrogeologici (PAI);
- VISTA** la nota prot. D.R.A. del 6 aprile 2022, n.23618, con la quale la S.T.A. di AG/CL faceva richiesta alla Ditta di confermare l'interesse per le *“Istanze ex art.24 Reg. del Codice della Navigazione valide sino al 31/12/2023”*;
- VISTA** l'integrazione, presentata sul Portale del Demanio Marittimo della Regione Siciliana, acquisita al prot. D.R.A. l'11 aprile 2022 con n.25072, con la quale la Ditta confermava l'interesse per l'*“Istanze ex art.24 Reg. del Codice della Navigazione valide sino al 31/12/2023”* relativa alla C.D.M. n.368/2008, della quale era *“pienamente consapevole”* della scadenza in data 31/12/2023;
- VISTA** la dichiarazione e l'atto di compravendita del 22/12/2017 rep. N. 39004 racc. 19644, dai quali si evince l'acquisizione, della porzione di superficie dell'ex strada comunale fg. 95 part. 673, a ridosso della superficie in concessione, in catasto al fg. 95 part. 152 a favore della sig.ra Zagra Giuseppina; nel dispositivo dell'atto, si riscontra il Commissario Straordinario con delibera n. 86 del 05/12/2017, declassificava l'area in bene patrimoniale disponibile per l'alienazione a favore della ditta richiedente;
- PRESO ATTO** che la porzione di area demaniale in concessione, ricadente in catasto al fg. 95 part. 152, confina con un'area privata di proprietà della sig.ra Zagra Giuseppina, socio accomandatario della ditta *“CALA DEL RE di Zagra Giuseppina & C. s.a.s.”*, ricadente al fg. 95 part. 673, nella quale, ai sensi dell'ex art.55 del C.N. viene autorizzata con provvedimento n.10/2021 del 17 maggio 2021, la collocazione di strutture connesse all'attività di balneazione;
- VISTA** la regolarità della documentazione allegata alla predetta istanza;
- PREMESSO** che la natura giuridica della presente autorizzazione viene rilasciata allo scopo di evitare che un soggetto possa realizzare manufatti o adottare altri comportamenti di natura urbanistico – edilizio tali da interferire con l'utilizzo del demanio;
- VISTO** il pagamento dei diritti fissi di € 250,00, mediante F23;
- VISTA** la ricevuta del versamento relativo alla Imposta di registro sulla variante ex art. 24 della di € 200,00 effettuato con modello F24;
- VISTO** l'atto d'obbligo sottoscritto con firma autentica del concessionario;
- VISTO** il regolare pagamento dei canoni, rilevato dai tabulati forniti da Riscossione Sicilia;
- VISTO** l'art. 6, comma 2, punto n. 3 della L.R. n. 32 del 16 dicembre 2020 secondo il quale è prevista *l'esenzione per i canoni concessori demaniali marittimi per l'anno 2020*;
- VISTO** il DURC online regolare con validità alla data del 18/11/2022;
- VISTA** la Dichiarazione Antimafia (D.P.R. 445/2000) ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, del rappresentante Legale della ditta *“CALA DEL RE di Zagara Giuseppina & C. s.a.s.”*, Sig.ra Zagra Giuseppina;
- VISTA** la polizza fideiussoria di come previsto dall'art. 17 del Regolamento del Codice della Navigazione;
- VISTO** il foglio di calcolo del canone per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 già determinato e vistato in seno al D.R.S. n. 1439 del 13/10/2021;
- RITENUTO** che il codice SIOPE relativo al capitolo 2871 articolo 1 Proventi da concessioni è E.3.01.03.01.000;
- VISTO** il regolare pagamento del canone demaniale relativo all'anno 2021
- VISTA** l'istanza di estensione della validità della concessione demaniale marittima sino al 31.12.2033 presentata per il tramite del portale del demanio marittimo al numero 100 del 22/06/2020, dalla Sig.ra Zagra Giuseppina, nata il [REDACTED] a [REDACTED] (Ag) ed ivi residente in [REDACTED], cod. fisc.: [REDACTED], in qualità di legale rappresentante della ditta *“CALA DEL RE di Zagra Giuseppina & C. s.a.s.”* con sede a Licata (Ag) in C.da Chiavarello snc cod. fisc.: [REDACTED], titolare della C.D.M. n.368 del 22 ottobre 2008, Licenza Suppletiva n.254 dell'8 luglio 2010 e Licenza Suppletiva n.492 del 12 agosto 2013, ed acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al numero 34924 del 23/06/2020;
- VISTO** il D.R.S. n. 1439 del 13/10/2021 registrato alla Ragioneria in data 14/01/2022 con numero di accertamento n. 638 con il quale è stata regolarizzata amministrativamente C.D.M. n.368 del 22 ottobre 2008, Licenza Suppletiva n. 254 dell'8 luglio 2010 e Licenza Suppletiva n.492 del 12 agosto 2013, con scadenza 31/12/2033, ai sensi della L.R. n. 24 del 14 dicembre 2019;
- VISTE** le sentenze del Consiglio di Stato in adunanza plenaria n. 17 e 18 del 09/11/2021 circa l'inapplicabilità delle norme concernenti le proroghe delle concessioni demaniali marittime al 31/12/2033 e l'inefficacia degli atti adottati in violazione delle disposizioni comunitarie;
- CONSIDERATO** che le suddette sentenze evidenziano: *“se la proroga è direttamente disposta per legge ma la relativa norma che la prevede non poteva e non può essere applicata perché in contrasto con il diritto dell'Unione, ne discende, allora, che l'effetto della proroga deve considerarsi tamquam non esset, come se non si fosse mai prodotto”*,
- CONSIDERATO** che le suddette sentenze evidenziano altresì: *“l'Adunanza Plenaria, consapevole della portata nomofilattica della presente decisione, della necessità di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere sin d'ora le operazioni funzionali all'indizione di procedure di gara, nonché degli effetti ad ampio spettro che inevitabilmente deriveranno su una moltitudine di rapporti concessori, ritiene che tale intervallo temporale per l'operatività degli effetti della presente decisione possa essere congruamente individuato al 31 dicembre 2023.”*;
- CONSIDERATO** che alla luce dell'ultimo *“Visto”* e dei due precedenti *“Considerato”* la legge Regionale 24/2019, che costituisce presupposto fondante del D.R.S. n. 1439 del 13/10/2021, risulta inapplicabile, perché in contrasto con il diritto dell'Unione Europea;
- RITENUTO** per le motivazioni sopra esposte di dovere sostituire il D.R.S. n. 1439 del 13/10/2021 relativo alla concessione Demaniale Marittima C.D.M. n.368 del 22 ottobre 2008, Licenza Suppletiva n.254 dell'8 luglio 2010 e Licenza

Suppletiva n.492 del 12 agosto 2013, per ciò che riguarda la data di estensione della validità al **31/12/2023** della predetta C.D.M. ai sensi della L.R. n. 24 del 14 dicembre 2019 e s.m.i.;

**RITENUTO** di dover procedere in autotutela ad annullare la proroga della C.D.M. n.368 del 22 ottobre 2008, Licenza Suppletiva n.254 dell'8 luglio 2010 e Licenza Suppletiva n.492 del 12 agosto 2013, al 31/12/2033 disposta con D.R.S. n. 1439 del 13/10/2021;

**VISTA** la nota prot. n. 23990 del 07/04/2022 di comunicazione efficacia della C.D.M. n.368 del 22 ottobre 2008, Licenza Suppletiva n.254 dell'8 luglio 2010 e Licenza Suppletiva n.492 del 12 agosto 2013, di cui all'Istanza n° 100 del 22/06/2020, sino alla data del 31/12/2023;

**RITENUTO** che la natura delle variazioni proposte rispondono tra quelle previste ai parametri contenuti nelle linee guida per la redazione dei PUDM, D.A. n. 152/Gab. del 11/04/2019, e che la richiesta *per rimuovere le strutture presenti, le quali saranno ricollocate sulla confinante area privata e di non avere l'obbligo di mantenimento della passerella, secondo quanto contenuto nel dispositivo della C.D.M. 368/2008 e Licenza Suppletiva n.254 dell'8 luglio 2010, in quanto non più attinente con lo stato dei luoghi, in località Torre san Nicola, nel Comune di Licata (Ag) catastalmente individuata al f.oglio 95 part.lla 152*; non prevede alcun aumento di superficie, la stessa è autorizzabile ai sensi dell'Art. 24 Comma 2, parte 2<sup>^</sup> del R.C.N., così come si evince nella Relazione tecnica e nelle planimetrie allegate al presente Decreto;

**VISTO** l'art.24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

**CONSIDERATO** che la natura delle variazioni proposte non costituisce alterazione sostanziale al complesso della concessione, la stessa è autorizzabile senza formalità istruttorie, secondo le modalità indicate nell'art.24 Comma 2, parte 2<sup>^</sup> del R.C.N.;

**a termine delle vigenti disposizioni,**

## DECRETA

### Articolo 1

E' rilasciata, ai sensi dell'art.24 Comma 2, parte 2<sup>^</sup> del R.C.N, la **variante** alla C.D.M. n.368/2008 rep. N. 2106/08, delle Licenze Suppletiva n.254/2010 rep. N. 2839/10 e n.492/2013 rep. N. 4387, la cui efficacia è fino alla data del **31/12/2023**, alla ditta: "**CALA DEL RE di Zagra Giuseppina & C. s.a.s.**" con sede a Licata (Ag) in C.da Chiavarello snc cod. fisc.: [REDACTED], legale rappresentante Sig.ra Zagra Giuseppina, nata il [REDACTED] a [REDACTED] (Ag) ed ivi residente in [REDACTED], cod. fisc.: [REDACTED], pec: [caladelre@pec.it](mailto:caladelre@pec.it) per la rimozione delle strutture esistenti, le quali saranno ricollocate sulla confinante area privata, destinando così l'intera area al posizionamento di ombrelloni, sdraio e pedalò e per l'esonero dall'obbligo al mantenimento della passerella, in quanto non più attinente con lo stato dei luoghi; da realizzare per il "mantenimento stagionale" di uno stabilimento balneare, nell'area già concessa di 4.406,50 mq. così ripartito: superficie scoperta arenile di mq.1.341,50 e area posizionamento natanti da diporto in secca di mq. 50,00, specchio d'acqua, per una superficie di mq. 3.015,00, senza variazione alcuna, in Località Torre San Nicola, nel Comune Licata catastalmente individuata al f.oglio 95 part.lla 152, secondo quanto meglio rappresentato nella Relazione tecnica e nelle planimetrie allegate, facenti parte integrante del presente provvedimento.

### Articolo 2

Considerato che i canoni da corrispondere all'Erario Regionale, in riconoscimento della demanialità del bene concesso in uso, con D.R.S. n.1439 del 13/10/2021 per il triennio 2021-2023 erano di **€. 19.940,99 (euro diciannovemilannovecentoquarantuno,99)**, come da foglio di calcolo per la determinazione del canone, dei seguenti importi di canone annuale:

€€	6613,87	per l'anno 2021 (salvo conguaglio), salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 5, lettera c, della Legge di Stabilità regionale n° 9 del 12 maggio 2020, così come modificato dall'art. 11 della L.R. n. 35/2021 (riduzione del 50% canone normale).
€€	6646,94	per l'anno 2022 (salvo conguaglio)
€€	6680,18	per l'anno 2023 (salvo conguaglio)

da versare entro il quindici settembre di ogni anno in unica soluzione, senza bisogno di ulteriori richieste o inviti da parte dell'Amministrazione, mediante mod. F23 sul codice tributo 885T con indicazione, nella causale, dell'anno di riferimento del pagamento e del numero della C.D.M. riportato all'articolo 1 del presente atto.

Per gli esercizi finanziari relativi alle annualità di cui al comma precedente è accertata l'entrata al n. 638 del 14/01/2022 al Bilancio della Regione Siciliana al Capo XXII, cap. 2871, articolo 1 – Proventi da concessioni ed indennizzi (Codice SIOPE E.3.01.03.01.000), la corrispondente somma dovuta dal concessionario per ogni anno di riferimento.

Per l'esercizio finanziario 2022 per il capo XXII ed il Cap. 2871m articolo 1 di entrata – Proventi da concessioni e indennizzi (Codice SIOPE E.3.01.03.01.000) è accertata in entrata la di € 6.646,94;

### Articolo 3

La variante alla concessione è rilasciata nei limiti dei diritti che competono al demanio, con validità a partire dalla data di registrazione della ragioneria ARTA e fino al **31/12/2023** data di scadenza dell'efficacia della concessione con "Mantenimento invernale".

Il concessionario è tenuto a pena di decadenza dalla concessione ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni sottoscritte con l'atto d'obbligo che fa parte integrante del presente decreto.

Tutte le opere realizzate in forza della presente concessione dovranno essere conformi e rispondenti a quelle meglio descritte ed evidenziate negli elaborati progettuali che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il concessionario è tenuto a pena di decadenza dalla concessione munirsi di tutte le Concessioni, Autorizzazioni, Nulla Osta previsti dalla normativa vigente anche per l'esercizio dell'attività.

Il concessionario manleva l'Amministrazione concedente e le altre Amministrazioni pubbliche da interventi di qualsiasi natura, relativi sia alle opere costruite, sia ad eventuali danni che le opere esistenti o da realizzare dovessero arrecare direttamente od indirettamente a terzi o subire per effetto di cause di qualsiasi natura, inclusa l'azione del mare, assumendosi integralmente tutti gli oneri e le responsabilità relative.

La presente autorizzazione non costituisce titolo per il riconoscimento della proprietà privata del richiedente riservandosi l'Amministrazione sempre e in qualsiasi momento di compiere ogni azione amministrativa e giudiziaria per la ricognizione degli esatti confini fra la proprietà privata e il demanio marittimo.

Il concessionario dovrà osservare oltre alle clausole generali e speciali inserite nella presente autorizzazione, tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di concessioni demaniali marittime e le ordinanze emanate dal competente Capo del Circondario Marittimo ai sensi dell'art. 59 Reg. del C.N.;

La presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Il concessionario si impegna ad adeguare la propria struttura alle eventuali diverse previsioni del piano di utilizzo delle aree demaniali marittime del Comune di Licata (AG) e di non vantare alcun diritto al rinnovo del titolo concessorio ove l'attività e/o struttura che ne formi oggetto non risulti più prevista nel piano stesso o non sia comunque compatibile con questo;

Lo stabilimento, alla luce delle modifiche apportate, dovrà comunque mantenere gli standard minimi previsti dalla normativa – D.A. n.152/Gab. dell'11 aprile 2019, modifiche e integrazioni del D.A. n.319/Gab. del 5 Agosto 2016 relativo alla "Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia"

Il concessionario è tenuto ad osservare, altresì, le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione nonché delle ordinanze e regolamenti vigenti in materia, ivi comprese quelle impartite con la Circolare Assessoriale n. 4846/Gab del 06/12/2018 "Linee guida per la riduzione della plastica monouso nelle zone demaniali marittime" - Direttiva "Plastic free" (COM(2018) 28 final).

#### Articolo 4

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a norma della legge regionale n. 9 del 07/05/2015 art. 98 comma 6.

Successivamente il presente decreto sarà trasmesso alla locale Ragioneria Centrale per la registrazione ed all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'atto.

Il presente provvedimento avrà efficacia solamente dopo la registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e successivamente sarà notificato al Concessionario. Non potrà essere rilasciata documentazione originale o in copia prima della registrazione dell'atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo competente per territorio rispettivamente. entro il termine di 30 (trenta) o 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto.

Il mancato adempimento di cui ai sopra elencati punti comporterà la revoca della presente autorizzazione, l'erogazione della sanzione prevista dal C.N. e la comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

**Il provvedimento viene rilasciato nelle more di ricevere la comunicazione antimafia tramite BDNA, l'eventuale presenza a carico della Ditta di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art'67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. determinerà l'immediata revoca del presente provvedimento con conseguente segnalazione all'autorità giudiziaria per la dichiarazione mendace resa ai sensi del 445/2000 dal rappresentante Legale della Ditta.**

La presente autorizzazione è parte integrante della C.D.M. n.368/2008 rep. N. 2106/08, delle Licenze Suppletiva n.254/2010 rep. N. 2839/10 e n.492/2013 rep. N. 4387, con tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nell'atto concessorio.

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Palermo 19/08/2022

f.to

Il Dirigente S.T.A. Agrigento/Caltanissetta  
Olimpia Campo